

CONVENZIONE ISTITUTIVA
DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

“Centro Interuniversitario per l’Economia Sperimentale” - (acronimo CIES)

TRA L’UNIVERSITÀ

di Firenze, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 20 dicembre 2017 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/ dicembre 2017,

di Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17 aprile 2017 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2018.;

di Salerno, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Aurelio Tommasetti, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 18 dicembre 2018 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2018;

di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 14 giugno 2018 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2018;

di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Angelo Oreste Andrisano, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 20 aprile 2018 e delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2018;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Costituzione

Su iniziativa dei seguenti Atenei proponenti, nel seguito “promotori”:

Firenze, Siena, Salerno, Pisa, Modena e Reggio Emilia, viene costituito, a norma dell’art. 91 del DPR 382/80, il Centro Interuniversitario di Ricerca denominato “Centro Interuniversitario per l’Economia Sperimentale” (CIES), nel seguito - “Centro”.

Articolo 2

Finalità e funzioni del Centro

1. Il Centro si propone di:
 - a) promuovere l’utilizzo e la diffusione dei metodi sperimentali in economia attraverso il coinvolgimento di studiosi in possesso di competenze scientifiche diverse, appartenenti all’area dell’economia, delle scienze cognitive, della psicologia cognitiva, delle scienze demografiche e sociali, dell’organizzazione aziendale e del *management*;
 - b) sviluppare e coordinare l’attività di ricerca in ambito sperimentale mettendo a disposizione di studiosi e ricercatori gli strumenti utili allo svolgimento di ricerche di laboratorio nelle scienze

- c) economiche e cognitive;
 - c) formare personale specializzato in grado di assicurare la consulenza e la collaborazione necessaria alla predisposizione e all'elaborazione dei dati sperimentali;
 - d) organizzare convegni, workshop, seminari e attività didattiche relative all'utilizzo dei metodi di laboratorio nelle scienze economiche e cognitive;
 - e) stipulare contratti e convenzioni per progetti di ricerca o collaborazione scientifica con Enti pubblici e privati.
2. Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze di ricerca, il Centro promuove anche attività di collaborazione su temi ed argomenti conformi alle finalità del Centro:
- a) cooperazione scientifica e didattica con altri Dipartimenti delle altre Università aderenti, nonché con istituzioni scientifiche italiane o straniere;
 - b) promozione di convegni e seminari scientifici, di corsi di formazione e di aggiornamento, o di progetti di ricerca affidati a singoli ricercatori;
 - c) elaborazione di testi scientifici, divulgativi, sussidi didattici.
3. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo complementare, e senza fare concorrenza, a quelle sviluppate dai Dipartimenti delle Università aderenti.

Articolo 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze (DISEI) nei locali indicati nella planimetria allegata.
2. Il dirigente responsabile ai fini della sicurezza e il responsabile degli obblighi ai sensi di quanto disposto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è il Direttore del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI).

Articolo 4

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Direttore;
 - b) il Comitato di Gestione;
 - c) Il Consiglio scientifico.

Articolo 5

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni secondo quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7;
 - c. predisporre la relazione programmatica annuale sull'attività del Centro e la trasmette per l'approvazione al Comitato di Gestione;
 - d. predisporre la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza e al

- Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza, ai sensi del successivo articolo 10;
- e. tiene aggiornato l'elenco dei docenti, dei ricercatori e dei Dipartimenti aderenti al Centro;
 - f. trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le richieste di adesioni o di recesso di altri Atenei;
 - g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento di afferenza.
 - i. Il Direttore nomina un Vicedirettore, scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascun Ateneo, designato dal Consiglio Scientifico tra i propri membri.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
 - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro, predisposta dal Direttore;
 - d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
 - e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - g. propone agli Atenei aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altri Atenei e approva l'adesione dei nuovi Dipartimenti;
 - h. riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di altri Atenei, Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
 - i. propone, previo parere del Consiglio Scientifico, agli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa la disattivazione del Centro.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di sette giorni, anche a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dai docenti e dai ricercatori che hanno richiesto di aderire al Centro indicati da ogni Ateneo.
2. Il Consiglio Scientifico è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere effettuata

almeno quindici giorni prima della data della seduta, a mezzo PEC o altra forma di comunicazione comprovante il ricevimento.

3. Il Consiglio Scientifico indica le linee generali dell'attività scientifica del Centro ed esprime parere sul programma annuale di attività del Centro proposto dal Comitato di Gestione.
4. Esprime parere al Comitato di Gestione sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo.
5. Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; nel computo per la determinazione del quorum non sono considerati gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Direttore.
6. Le adunanze possono tenersi anche per via telematica.

Articolo 8

Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse garantite dal Dipartimento sede del Centro, come previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo di Firenze per i Centri di Ricerca e, con eventuali apposite delibere, dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie. Non sono richieste risorse di personale, strumentali e finanziarie a carico degli Atenei convenzionati.
3. Al Dipartimento sede del Centro compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università di Firenze.
4. Il Dipartimento sede del Centro e il Centro stipulano un apposito protocollo volto a dettagliare le forme di autonomia del Centro di cui all'art. 35, comma 6, dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze.
5. Il Dipartimento di afferenza inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione, identificabile dall'acronimo del Centro, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 9

Nuove adesioni

1. Possono aderire al Centro altri Dipartimenti degli Atenei promotori, o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione del Centro.
2. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti.
3. Possono altresì aderire al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti agli Atenei promotori o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico.

Articolo 10

Valutazione

L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli Organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 5, comma d, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

Articolo 11

Durata e rinnovo

La presente Convenzione – da stipularsi in modalità digitale – entra in vigore alla data di stipulazione, ha durata di otto anni ed è rinnovabile previa valutazione delle attività svolte dal Centro da parte delle Università aderenti. Le spese di bollo sono a carico dell'Università di Firenze.

Articolo 12

Recesso e disattivazione

1. Ciascuna Università aderente può esercitare l'azione di disdetta, di rinnovo o di recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, che la comunica agli Organi Accademici dell'Università sede amministrativa.
2. Ciascuna Università può recedere dal Centro in qualunque momento, previa comunicazione tramite PEC indirizzata al Direttore del Centro, quale Presidente del Comitato di Gestione. Il recesso è efficace a decorrere dalla prima seduta immediatamente successiva del Comitato di Gestione. Il Centro può essere disattivato con delibera delle Università convenzionate, su proposta del Consiglio Scientifico o del Comitato di Gestione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. L'Università il cui Dipartimento è sede amministrativa, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 10 ritenga che siano venute meno le necessarie condizioni di efficacia ed efficienza.

Università di Firenze,

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei

Università di Siena,

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Francesco Frati

Università di Salerno,

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Aurelio Tommasetti

Università di Pisa,

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Maria Mancarella

Università di Modena e Reggio Emilia,

rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Angelo Oreste Andrisano

La presente Convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico originale digitale, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Essa è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dall'Università degli Studi di Firenze ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto è sottoposto a firma digitale per accettazione da parte dei Rettori delle Università coinvolte. La data di stipula coincide con la data di repertorio dell'Università degli Studi di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi sono comunicati a tutti i sottoscrittori assieme all'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, unitamente agli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia delle Entrate.